



DECRETO N. 569/2014

Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" ed in particolare l'articolo 6, commi 9 e 10;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 480/12 del 08 giugno 2012;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 gennaio 2014 relativa all'approvazione della modifica apportata all'articolo 19, comma 4 lettera a) del Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2014 con la quale si esprime parere favorevole in merito alla predetta modifica al Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Decreto Rettorale n. 245/14 del 27 marzo 2014 con cui veniva approvata la modifica dell'articolo 19, comma 4 lett. a) del Regolamento Generale di Ateneo nella seguente formulazione: "Comitato Tecnico Scientifico, composto da due rappresentanti designati da ciascun Consiglio delle strutture di cui al comma 2";

PRESO ATTO che il predetto decreto è stato ratificato nella seduta del Senato Accademico del 13 maggio 2014;

CONSIDERATO che con nota rettorale del 27 marzo 2014, prot. n. 3512, si è provveduto a trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario, il Regolamento Generale di Ateneo nonché le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente il 31 e il 30 gennaio 2014, al fine di consentire l'esercizio del previsto controllo di legittimità e merito, ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della Legge n. 168/1989;

CONSIDERATO che entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l'esercizio del predetto controllo non è pervenuta a questa Università alcuna comunicazione da parte del Ministero;

RILEVATO, pertanto, che è possibile emanare il Regolamento Generale di Ateneo con la modifica sopra descritta;

DECRETA

ARTICOLO 1

L'articolo 19, comma 4 lett. a) del Regolamento Generale di Ateneo è modificato con la seguente formulazione: "Comitato Tecnico Scientifico, composto da due rappresentanti designati da ciascun Consiglio delle strutture di cui al comma 2".

5/11/14
MOM 15 U
c



DECRETO N. 569/2014

Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

ARTICOLO 2

Il Regolamento Generale di Ateneo, modificato ai sensi dell'articolo 1, è emanato nel testo allegato che ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 3

Il Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università ed è pubblicato, altresì, sul sito di Ateneo (Normativa – Regolamenti di interesse generale).

Viterbo, 20.06.2014

IL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri

Alessandro Ruggieri

Mod. 13